



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Il Magistrato Dirigente e il Presidente della Corte per il trust e i rapporti fiduciari,

visto l'art. 2 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144, commi da 9 a 11, introdotti dalla Legge Costituzionale 26 gennaio 2012 n. 1;

visto l'art. 3 del decreto delegato 19 luglio 2013 n. 85 ("Procedimento innanzi la Corte per il trust e i rapporti fiduciari");

ritenuto che sia opportuno prevenire possibili conflitti di competenza enunciando criteri-guida condivisi;

considerando che tali criteri-guida potranno essere affinati nel corso del tempo alla luce dell'esperienza maturata;

ritenuto che sia opportuno anche chiarire con quali modalità è rilevabile l'incompetenza del Tribunale in favore della Corte con riferimento alle cause attualmente pendenti dinanzi al Tribunale;

HANNO ADOTTATO LE SEGUENTI DETERMINAZIONI.

1. **Azioni revocatorie.** Le azioni revocatorie sono di competenza della Corte qualora sia dedotta la nullità o l'inopponibilità o la simulazione di un trust o di un contratto di affidamento fiduciario o di un altro negozio compreso nella elencazione di cui all'art. 2 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n. 144, comma 9.
2. **Azioni per il pagamento di compensi dovuti a trustee o a fiduciario.** Queste azioni sono di competenza della Corte qualora il convenuto deduca l'inadempimento dell'attore o circostanze attinenti la validità del rapporto.
3. **Azioni di rendiconto.** Sono sempre di competenza della Corte. Sono di competenza della Corte anche le azioni connesse, come per esempio l'azione di accertamento tendente alla dichiarazione di falsità dei documenti a sostegno del rendiconto o del giuramento prestato.
4. **Erede fiduciario.** Le azioni promosse contro l'erede o il legatario fiduciario sono di competenza della Corte qualora esse non riguardino esclusivamente materia successoria che prescinda dalla specifica natura fiduciaria della istituzione di erede o del legato.
5. **Rilevazione di incompetenza del Tribunale.**
 - a. Qualora il Magistrato Dirigente ravvisi che una causa già pendente è di competenza della Corte pronuncia decreto con il quale sospende la causa e invita le parti a riassumerla dinanzi la Corte. Il decreto è notificato alle parti costituite.
 - b. La riassunzione avviene mediante istanza depositata presso la Cancelleria del Tribunale a cura della parte più diligente.

Carpi *J. B.*



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

- c. Il Cancelliere trasmette il fascicolo al Presidente della Corte il quale emana tutti o alcuni dei provvedimenti di cui agli artt. 2, 3 e 4 del decreto delegato 19 luglio 2013 n. 85, tenendo conto dello stato della causa.
- d. Sono salvi gli effetti degli atti compiuti dinanzi al Tribunale.

San Marino, 11 novembre 2014

Il Presidente della Corte per il trust

Il Magistrato Dirigente